

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2021

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping. (21A06492)

(GU n.264 del 5-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 38)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla salute

di concerto con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di sport

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato Andrea Costa, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2021, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 con il quale la sig.ra Valentina Vezzali viene nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 con il quale e' stata conferita alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, la delega di funzioni in materia di sport;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;

Visto il precedente decreto interministeriale dell'11 giugno 2019 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128;

Visto l'emendamento all'allegato I della Convenzione internazionale

contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021;

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 19 aprile 2021;

Considerata la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.

La lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1: classi vietate;
- b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 11 giugno 2019, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2021

Il Sottosegretario alla salute
Costa

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di sport
Vezzali

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.
2598

Allegato I

CODICE MONDIALE ANTIDOPING
STANDARD INTERNAZIONALE

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI
2021

La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE
ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E' CONSIDERATO VIETATO PER
DOPING

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Sezione I
CLASSI VIETATE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III - Sezione 2
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III - Sezione 3
MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III - Sezione 4
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI
ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III - Sezione V
PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA

Parte di provvedimento in formato grafico